



COMUNE DI MIRA
Città d'Arte
Città Metropolitana di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628213/217-174 – C.F. 00368570271 Indirizzo PEC:
comune.mira.ve@pecveneto.it

Settore Governo del Territorio
Servizio S.U.A.P. e Europrogettazione

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO
“ASPARAGO DI GIARE”

Articolo 1

E' istituito il marchio "Asparago di Giare" di proprietà del Comune di Mira, nel seguito denominato Marchio, per la promozione della coltivazione dell'Asparago di Giare al fine di contraddistinguere la produzione agricola dell'Asparago di Giare, la sua commercializzazione, promozione anche attraverso eventi organizzati e/o condivisi dall'Ente o da altri soggetti – imprese, associazioni, enti pubblici o privati, etc. –, in modo da fornire un'attribuzione di qualità e garanzia al prodotto agricolo e ai relativi eventi promozionali.

La struttura del marchio è rappresentata nell'Appendice 1.

Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca del detto Marchio sono dettate dal presente Regolamento.

Articolo 2

I soggetti che desiderano richiedere la licenza all'uso del Marchio devono possedere almeno uno di questi requisiti:

- coltivare l'Asparago di Giare sul territorio del Comune di Mira o dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fosso, Pianiga, Stra e Vigonovo.
- commercializzare, anche in ambito ristorativo, l'Asparago di Giare prodotto nei territori di cui al punto precedente, previa identificazione e pubblicizzazione dell'azienda agricola produttrice
- svolgere attività promozionale dell'Asparago di Giare anche, tra l'altro, attraverso l'organizzazione di eventi e/o prestazione di servizi tesi alla promozione dell'Asparago di Giare prodotto nei territori di cui al punto precedente

Articolo 3

Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate agli articoli 1 e 2, può richiedere al Comune di Mira – Servizio SUAP, il rilascio della licenza all'uso del Marchio per l'utilizzazione dello stesso secondo le norme del presente Regolamento.

La richiesta dovrà contenere:

- le generalità del richiedente
 - specificare il possesso di almeno uno dei requisiti previsti all'art. 2 del presente Regolamento
 - le motivazioni per cui viene chiesta l'autorizzazione all'uso del marchio
 - la dichiarazione di presa visione del presente Regolamento
- e dovrà essere presentata secondo un modello scaricabile dal sito internet www.comune.mira.ve.it.

Articolo 4

Il servizio SUAP del Comune di Mira verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti ed in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento, svolge le attività istruttorie che ritiene opportune e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Qualora ottenuta la licenza d'uso, al richiedente sarà concessa la facoltà di utilizzare il Marchio sul prodotto e/o sull'evento e/o sul servizio richiesto.

La licenza d'uso avrà la durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile su richiesta, oppure potrà essere temporanea, nel caso sia riferita ad un singolo evento o servizio promozionale.

Articolo 5

Ogni anno, al fine di verificare l'utilizzo del Marchio da parte degli autorizzati, nonché per valorizzare chi lo utilizza correttamente, l'Amministrazione Comunale potrà analizzare e valutare, a campione, il materiale prodotto recante il Marchio.

Il licenziatario fornirà al Servizio SUAP del Comune di Mira, documentazione del materiale prodotto recante il Marchio.

La mancata presentazione della documentazione comunque non comporterà la revoca del diritto all'uso del Marchio.

Articolo 8

Il licenziatario non può cedere la propria autorizzazione all'uso, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi.

Articolo 9

Il licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma dovrà sempre usarlo nella sua interezza, fatta eccezione nel caso in cui, su richiesta motivata, gli venga concesso di utilizzare il marchio senza la corona e la scritta "Comune di Mira" poste alla sommità del Marchio.

Articolo 10

Nell'utilizzo del Marchio, il licenziatario si atterrà al presente regolamento d'uso per quanto riguarda la forma e colore.

Articolo 11

Il licenziatario potrà usare il Marchio sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.

Articolo 12

Il licenziatario si impegna a non depositare e a non utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni, denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Marchio o con i singoli elementi dello stesso.

Articolo 13

Nel caso siano giudizialmente accertate violazioni di legge a carico del licenziatario, il Comune di Mira revoca il diritto all'uso del Marchio.

Si procede alla revoca del diritto all'uso del Marchio anche nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso perdurino comportamenti scorretti.

Articolo 14

Il licenziatario si impegna nell'uso del Marchio e nelle relative attività a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio.

Articolo 15

Qualora il licenziatario venga a conoscenza di violazioni del Marchio, si impegna a darne immediata informazione al Comune di Mira.

Articolo 16

L'uso del Marchio è concesso a titolo gratuito.

Articolo 17

Il Marchio, per usi leciti, potrà essere applicato o riportato, come dall'elenco sotto indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo, segnatamente su:

↑ confezioni di prodotti eno-gastronomici;

- ↑ azioni pubblicitarie rivolte allo specifico prodotto/servizio che gode dell'uso del Marchio (depliant, brochure, locandine, posters, cartoline, cataloghi aziendali, inserzioni pubblicitarie, adesivi, vetrofanie ...);
- ↑ azioni di promozione di eventi;
- ↑ abbigliamento promozionale e gadgets;
- ↑ pubblicazioni e libri riferiti al prodotto;
- ↑ riviste e periodici;
- ↑ carta e buste intestate, biglietti da visita, copertine fax, cartelline;
- ↑ materiale per la ristorazione (tovagliette e tovaglioli di carta, menù, ...);
- ↑ cartellonistica;
- ↑ stand promozionali;
- ↑ scontrini fiscali, ricevute, fatture;
- ↑ ecc. .

Articolo 18

Il licenziatario, in tutte le attività nelle quali usa il Marchio, deve indicare la propria qualità di produttore, distributore dell'Asparago di Giare e/o di prestatore di servizio o di organizzatore di eventi di promozione dell'Asparago di Giare. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi oggetto della licenza, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla prestazione di servizi di promozione, pubblicità, distribuzione, vendita. E' pertanto inteso che, nei limiti inderogabili di legge, l'autorizzato manleverà e terrà il Comune di Mira indenne da qualsiasi richiesta di terzi, incluse quelle per eventuali danni, relativa alle predette responsabilità.

Articolo 19

La riproduzione o l'utilizzazione del Marchio a scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dal Comune di Mira, comporterà l'immediata decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio.

Articolo 20

Il Comune avrà facoltà di perseguire legalmente secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi tutti coloro che utilizzano il Marchio senza la preventiva autorizzazione e/o che, ottenuta l'autorizzazione, lo utilizzino per scopi diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

Qualora il marchio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni del presente regolamento, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 21

L'Appendice 1 con la versione in quadricromia del Marchio è parte integrante ed essenziale del presente Regolamento.

APPENDICE 1

Il marchio può essere ingrandito o rimpicciolito, mantenendo però le proporzioni interne.
In qualsiasi forma venga riprodotto il Marchio nella versione a colori è necessario il rispetto dei colori istituzionali, da utilizzarsi nelle seguenti modalità:



■ 0C 11M 58Y 42K (R148 G131 B62)

■ 33C 0M 37Y 64K (R61 G91 B57)

■ 33C 0M 37Y 45K (R93 G139 B87)

■ 11C 0M 4Y 22K (R177 G200 B191)

■ 30C 0M 11Y 16K (R150 G213 B190)

■ 2C 0M 28Y 2K (R244 G250 B180)

■ 0C 5M 34Y 14K (R219 G208 B145)

■ 0C 12M 35Y 18K (R209 G184 B136)

■ 0C 7M 46Y 17K (R212 G197 B114)

■ 0C 11M 47Y 20K (R204 G181 B108)

■ 0C 12M 57Y 22K (R199 G175 B86)

■ 0C 13M 52Y 32K (R173 G151 B83)

□ 0C 0M 0Y 0K (R255 G255 B255)

■ 0C 14M 64Y 36K (R163 G140 B59)

■ 0C 22M 51Y 42K (R148 G115 B73)

■ 0C 22M 62Y 44K (R143 G111 B54)

■ 0C 16M 46Y 63K (R95 G80 B51)